

Decade il sindaco che "sovraintende" ai bilanci

Indipendenza compromessa anche se la retribuzione per l'attività, continuativa e stabile, deriva da un soggetto diverso dalla società "vigilata"

/ Maurizio MEOLI

retribuita.

Il soggetto che, quale dipendente di una società, è chiamato a sovraintendere alle attività di tenuta della contabilità e di predisposizione dei bilanci di altre società, non può poi assumere in queste ultime le funzioni di **sindaco**, e, se eletto, decade dall'incarico. Lo precisa la Cassazione, nell'ordinanza n. 4069 depositata ieri. Il sindaco di una srl otteneva, nei confronti della stessa, decreto ingiuntivo per il pagamento dei compensi che gli dovevano essere riconosciuti in relazione al triennio di svolgimento della carica. Il Tribunale revocava il provvedimento ritenendo decaduto il sindaco; ma la Corte d'Appello ribaltava la decisione e condannava nuovamente la srl. Avverso tale decisione ricorreva per Cassazione la società denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 2399 c.c. vecchio testo, che così recitava: "non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382, il coniuge, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado e coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita". In particolare, si evidenziava come, contemporaneamente, il sindaco fosse non solo dipendente della spa incaricata delle attività di tenuta della contabilità e di predisposizione dei bilanci della srl, ma anche il soggetto che sovraintendeva a tali attività. Erroneamente, quindi, i giudici d'appello avevano escluso la sussistenza della causa di decadenza correlata alla presenza di un rapporto continuativo di prestazione d'opera

Il ricorso è reputato fondato dalla Suprema Corte. In più occasioni i giudici di legittimità hanno sottolineato come la *ratio* del citato art. 2399 c.c. sia quella di garantire (anche nell'interesse dei terzi) l'**indipendenza del sindaco** in presenza di situazioni idonee a comprometterla ovvero quando il controllore sia direttamente implicato nelle attività sulle quali dovrebbe, in seguito, esercitare le proprie funzioni di controllo (*cfr.* Cass. nn. 7902/2013, 19235/2008 e 1554/2008).

Ed anche la Corte d'Appello del caso di specie aveva ben chiare tali indicazioni, ma, osserva la Suprema Corte, non ne ha fatto una corretta applicazione. In particolare, non si è ritenuta ravvisabile una **situazione di decadenza** in ragione dei seguenti elementi: le risultanze probatorie facevano emergere non la redazione dei bilanci della srl da parte del sindaco, ma esclusivamente un controllo sugli stessi; non emergeva alcun rapporto diretto tra il sindaco e la srl, ma soltanto l'attività prestata come dipendente della spa, dalla

quale veniva retribuito.

Ebbene, sottolinea l'ordinanza in commento, tali elementi avrebbero dovuto orientare la decisione verso la **decadenza del sindaco**.

Ed, infatti, quanto al primo profilo, l'applicazione dell'art. 2399 c.c. non dovrebbe limitarsi ai casi nei quali il sindaco redige personalmente i documenti contabili; dovendo, invece, ritenersi sufficiente un'attività di supervisione a far risaltare un diretto coinvolgimento nella predisposizione della contabilità sociale che, successivamente, risulterà oggetto del suo stesso controllo.

Relativamente al secondo aspetto, poi, non sembra che, quando la partecipazione all'attività di predisposizione della contabilità sociale sia prestata in virtù di un rapporto continuativo e stabile, un diretto coinvolgimento possa essere escluso per il solo fatto che la relativa retribuzione venga erogata da un soggetto diverso da quello nel quale è svolta la funzione di sindaco. La incompatibilità legislativa è posta a tutela non già del patrimonio sociale, ma della indipendenza e dell'autonomia di giudizio del sindaco, ed il fatto che, nella specie, il sindaco della srl, per il tramite della spa nella quale era dipendente, stabilmente e continuativamente "curava" la contabilità della prima – contabilità che avrebbe poi controllato in qualità di sindaco non pare situazione idonea ad escludere il pregiudizio che l'art. 2399 c.c. mira ad evitare, attenendo piuttosto alla forma adottata nella configurazione di quel rapporto di prestazione continuativa di opera retribuita. La sentenza di secondo grado è, quindi, annullata e rinviata alla medesima Corte d'Appello, ma in diversa composizione, per procedere ad un nuovo esame della questione alla luce degli enunciati principi di diritto. Le indicazioni fornite dalla sentenza in commento, si ribadisce, attengono al **vecchio testo** dell'art. 2399 c.c. Le medesime, peraltro, sembrano presentare rilevanza anche in relazione alla più ampia formulazione che il legislatore della riforma del diritto societario (DLgs. 6/2003) ha inserito nel nuovo art. 2399 c.c. In base al vigente art. 2399 comma 1 lett. c) c.c., infatti, non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.